



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 92 del 03/10/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 agosto 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

7) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO BATTISTA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1 DEL CGS, DEL SIG. STEFANO CARBURI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. GABRIELE ROSSI, CALCIATORE TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 - 2024 PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO E TESSERATO F.I.G.C. ALL'EPOCA DEI FATTI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS ED I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTEO TARDIOLI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 28, C.1, DEL CGS, DEL SIG. MATTIA GINESTRA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 38 DEL CGS, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ TARQUINIA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, C.2, DEL CGS.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- 1) il sig. Paolo Battista, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio;
- 2) il sig. Stefano Carburì, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920;
- 3) il sig. Gabriele Rossi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società A.S.D. Tarquinia Calcio e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento

FIFA sullo status ed i trasferimenti internazionali dei calciatori;

4) il sig. Matteo Tardioli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio;

5) il sig. Mattia Ginestra, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio;

6) la società A.S.D. Tarquinia Calcio;

per rispondere:

- il sig. Paolo Battista, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio: "negro di merda ... zingaro ... puzzi di cipolla ... vai a fare il kebab ... sporco negro ... tornatene in Egitto ... kebabbaro di merda ...";

- il sig. Stefano Carburì, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio: "negro di merda ... zingaro ... puzzi di cipolla ... vai a fare il kebab ... sporco negro ... tornatene in Egitto ... kebabbaro di merda ...";

- il sig. Gabriele Rossi, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società A.S.D. Tarquinia Calcio e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti internazionali dei calciatori; - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio: "negro di merda ... zingaro ... puzzi di cipolla ... vai a fare il kebab ... sporco negro ... tornatene in Egitto ... kebabbaro di merda ...";

- il sig. Matteo Tardioli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale ha assistito fra il pubblico, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio: "negro di merda ... zingaro ... puzzi di cipolla ... vai a fare il kebab ... sporco negro ... tornatene in Egitto ... kebabbaro di merda ...";

- il sig. Mattia Ginestra, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio: - della violazione degli artt. 4 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, partecipato ad una rissa scambiando pugni con il calciatore avversario sig. A.S.;

- la società A.S.D. Tarquinia Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paolo Battista, Matteo Tardioli e Mattia Ginestra, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

A sostegno dell'atto di deferimento l'Organo requirente ha premesso:

All'esito dell'attività inquirente svolta, ed in particolare dagli atti acquisiti dalla Questura di Viterbo emerge che il sig. G.I.B., calciatore tesserato per la società Tolfa Calcio, è stato oggetto di ripetute espressioni a sfondo razziale in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025, valevole per il campionato Under 17.

In proposito, in particolare, la comunicazione di notizia di reato del 10 marzo 2025 della Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali della Questura di Viterbo evidenzia che, a seguito dell'escussione di alcuni dirigenti e sostenitori delle due società, è stato possibile acquisire elementi idonei a confermare che durante l'incontro sono state effettivamente proferite espressioni discriminatorie nei confronti del sig. G.I.B. da parte di alcuni giovani sostenitori della società Tarquinia Calcio, collocati nella parte destra della tribuna dell'impianto sportivo guardando il

terreno di gioco.

A conferma di quanto appena evidenziato, poi, assumono particolare rilevanza le dichiarazioni sottoscritte da numerosi sostenitori della Tolfa Calcio, la maggior parte dei quali collocata al momento dei fatti sul lato opposto della tribuna rispetto alla tifoseria della Tarquinia; in tali dichiarazioni, in particolare, i sostenitori della Tolfa Calcio attestano di aver udito per quasi l'intera durata dell'incontro ripetute espressioni a contenuto chiaramente discriminatorio e razziale rivolte al sig. G.I.B., tra le quali: "negro di merda", "zingaro", "puzzi di cipolla", "vai a fare il kebab", "sporco negro", "tornatene in Egitto" e "kebabbaro di merda".

Dagli atti del procedimento, inoltre, emerge che il direttore di gara ha inizialmente tentato un dialogo con il calciatore sig. G.I.B., destinatario delle espressioni, e successivamente ha provato a richiamare i sostenitori posizionati sul lato destro della tribuna, senza tuttavia ottenere alcun effetto concreto; parimenti, poi, dagli atti del procedimento emerge che l'allenatore tesserato per la Tolfa Calcio, sig. Matteo Cesarini, a fronte del protrarsi dell'atteggiamento dei sostenitori della Tarquinia, per tutelare l'atleta sig. G.I.B. è stato costretto a spostarlo al fine di allontanarlo dall'area di provenienza delle espressioni a sfondo razziale.

Al termine della gara, poi, si è verificata una lite verbale sugli spalti, alla quale ha fatto seguito l'insorgere di una rissa nel terreno di giuoco alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il calciatore sig. Mattia Ginestra ed il sig. S.A., che sono giunti a scambiarsi reciprocamente alcuni pugni.

Tale colluttazione, poi, è stata interrotta grazie all'intervento, in un primo momento, dell'allenatore della Tarquinia Calcio sig. Nazareno Gufi, e successivamente del padre del calciatore sig. Mattia Ginestra.

In sede di audizione da parte dell'Autorità Giudiziaria, poi, il sig. Nazareno Gufi ha confermato la partecipazione del calciatore sig. Mattia Ginestra alla rissa appena descritta.

Ed ancora, con riferimento alle espressioni a sfondo razziale dagli atti del procedimento emerge che il sig. G.I.B. ha ricevuto sul proprio account Instagram una serie di messaggi da parte di un profilo riconducibile al sig. Paolo Battista.

Tra i contenuti inviati al calciatore, in particolare, vi è anche un messaggio audio nel quale si afferma testualmente: "...sulla tribuna siamo stati tutti ad insultarti ... è partito un coro su di te. Punto e basta..."; tale messaggio conferma la provenienza delle espressioni a sfondo razziale dai sostenitori della Tarquinia Calcio.

In proposito, poi, in sede di audizione da parte della Polizia Giudiziaria il sig. Paolo Battista ha dichiarato di aver avuto uno scambio di messaggi vocali con il sig. G.I.B. attraverso la piattaforma Instagram, ammettendo di aver rivolto espressioni a sfondo razziale all'indirizzo di tale calciatore nel corso della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19.1.2025; lo stesso calciatore, inoltre, ha ulteriormente riferito che tale condotta è stata da lui posta in essere congiuntamente ai suoi amici sigg.ri C.F., G.R., C.C. ed A.C., anche loro presenti sugli spalti durante l'incontro.

Ulteriore elemento confermativo circa l'identità delle persone che hanno rivolto espressioni a sfondo razziale nei confronti del sig. G.I.B., poi, è rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal sig. Stefano Carburì in sede di audizione da parte della Polizia Giudiziaria; tale calciatore, infatti, con pieno valore confessorio in tale sede ha riferito testualmente quanto segue: "qualcuno dei ragazzi che stavano vicino a noi, intonavano un coro, testualmente proferendo le parole 'negro di merda' a cui anche noi ci siamo aggiunti, ripetendolo più volte finché alcuni genitori di calciatori del Tarquinia Calcio e alcuni dirigenti, tra cui Maurizio Forlini, ci intimavano di smetterla."

Il sig. Stefano Carburì, poi, oltre ad aver ammesso la propria partecipazione attiva nel proferire le espressioni a sfondo razziale, ha riferito che anche i sigg.ri A.C., C.C. e C.F. hanno posto in essere lo stesso comportamento, confermando in tal modo quanto già dichiarato dal sig. Paolo Battista; le dichiarazioni rese dal sig. Stefano Carburì e Paolo Battista, pertanto, oltre ad essere intrinsecamente coerenti, forniscono riscontro l'una all'altra con conseguente attribuzione di pieno valore probatorio al loro contenuto.

Deve rilevarsi, inoltre, che all'esito dello svolgimento dell'attività investigativa la Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali della Questura di Viterbo ha formulato la seguente richiesta all'Autorità Giudiziaria: "Con riferimento a BATTISTA Paolo, ROSSI Gabriele, TARDIOLI Matteo, C.C., C.A., deferiti con la presente informativa per avere preso parte ai cori razzisti, si chiede a codesta A.G. il nulla osta all'utilizzo degli atti d'indagine al fine dell'irrogazione della misura di prevenzione del D.A.S.P.O. da parte della competente Autorità di P.S. Il medesimo nulla osta si richiede nei confronti di CARBURÌ Stefano, deferito con la presente per gli insulti razzisti e per avere scavalcato la recinzione di gioco, nonché nei confronti di GINESTRA Mattia, deferito

anch'esso con la presente per avere preso parte alla rissa in campo.”

All'esito dell'attività investigativa svolta, poi, l'Autorità Giudiziaria ha deferito, tra gli altri, i sigg.ri Paolo Battista, Stefano Carburì, Gabriele Rossi e Matteo Tardioli in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara per il reato di cui all'art. 1 del D.L. 122/1993, che punisce le condotte di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

A sua volta, poi, il sig. Mattia Ginestra è stato deferito per il reato previsto e punito dall'art. 588 del Codice penale con riferimento alla rissa verificatasi al termine dello stesso incontro.

Il Tribunale Federale ha quindi fissato la riunione per la discussione del deferimento dandone rituale avviso alle parti.

Nel termine prescritto hanno fatto pervenire memorie difensive i Sigg. Tardioli Alessandro e Battista Paolo e la società deferita.

In particolare, quest'ultima ha negato la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità, anche oggettiva, nell'occorso avendo fatto tutto quanto possibile per evitare e comunque contenere gli effetti del comportamento di spettatori non identificati e di aver posto in essere tutte gli accorgimenti possibili per escludere qualsiasi forma di discriminazione o razzismo tra i suoi tesserati.

Il Sig. Tardioli nelle sue memorie ha sostenuto invece di non aver minimamente partecipato ai cori razzisti lanciati dalla tribuna ed ha puntigliosamente ripercorso le prove a sostegno del deferimento contenute nel fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica a quella federale, sottolineando come da queste non si evincesse una sua partecipazione certa agli eventi ed ha allegato un verbale di interrogatorio delegato reso innanzi agli inquirenti, alla presenza del genitore e del difensore, in cui ha negato totalmente gli addebiti.

Ha inoltre prodotto il risultato delle indagini difensive svolte dal suo difensore con le dichiarazioni rese nelle forme di rito da persone che si dichiarano presenti ai fatti e che lo scagionano pienamente.

Il Sig. Battista nei suoi scritti difensivi, riportandosi alle memorie già prodotte agli inquirenti, ha sottolineato come l'atto di deferimento sia del tutto generico in quanto non consente di rilevare quali espressioni razziste vengano attribuite al deferito, in tal modo risulta impossibile articolare una puntuale difesa, trattandosi di un'accusa non adeguatamente circostanziata.

Nella riunione svoltasi per la discussione del deferimento il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Battista Paolo, Carburì Stefano, Rossi Gabriele e Tardioli Matteo, n.2 anni di squalifica, unitamente al divieto per egual periodo di accedere agli impianti sportivi dove si svolgono gare ufficiali e/o amichevoli in ambito FIGC;
- Ginestra Mattia, n.6 giornate di squalifica;
- Tarquinia Calcio, euro 1.000,00 di ammenda ed obbligo di disputare una gara ufficiale a porte chiuse;
- Civitavecchia Calcio, euro 500,00 di ammenda.

Le difese hanno concluso per il proscioglimento od, in via del tutto subordinata, per una sanzione minima anche in considerazione dell'età dei deferiti.

Il Tribunale osserva preliminarmente che la Procura Federale ha trasmesso il proprio fascicolo contenente, a sostegno dell'ipotesi di violazione regolamentare, il fascicolo del procedimento penale come trasmesso dalla Procura della Repubblica.

A tal fine vale sottolineare che le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai Sigg. Carburì e Battista, convocati come persone informate dei fatti, non sono utilizzabili in sede penale in quanto acquisite senza l'assistenza del difensore, e risultano essere state interrotte nel momento in cui sono emersi elementi di reità a carico dei dichiaranti.

Il codice di procedura penale sancisce l'inutilizzabilità di quelle dichiarazioni (art. 63 c.p.p.) e la Giurisprudenza della Suprema Corte ha vietato l'utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie anche con il consenso del dichiarante.

A tal proposito il Tribunale osserva che l'utilizzo in sede sportiva degli accertamenti svolti in sede di giurisdizione ordinaria dalla Procura della Repubblica trovi la sua radice nelle vigenti disposizioni e nei numerosi protocolli d'intesa vigenti tra diverse procure della Repubblica e la Procura Federale e la Procura Generale del CONI.

L'acquisizione degli atti del procedimento penale trova quindi, innanzitutto, la sua regolamentazione nelle norme procedurali e sostanziali del Codice penale e del Codice di

procedura penale; come puntualmente sancito in tutti i protocolli d'intesa appena richiamati (ex multis con la Procura della Repubblica di Palermo e di Milano) che fanno esplicito riferimento all'articolo 415 bis c.p.p. ed agli articoli 116 e 335 c.p.p..

In sostanza l'Ordinamento disciplinare sportivo può accedere agli atti di indagine della Procura della Repubblica, con spirito di leale collaborazione e doverosa riservatezza, rispettando i principi propri dell'ordinamento statuale e le regole relative all'ostensione degli atti di indagini ed alla loro utilizzabilità.

Ritiene in conclusione il Collegio che le preclusioni all'utilizzo degli atti di indagine, fissate dall'ordinamento statuale, permangano inalterate anche se tali atti vengano trasfusi in un procedimento sportivo, proprio per la particolarissima natura che tali esperimenti istruttori hanno e per le garanzie che l'ordinamento statuale assicura agli indagati.

La Procura Federale, pur in presenza di tali preclusioni, non ha ritenuto di ripetere l'audizione dei deferiti nel procedimento sportivo, nel quale, invece, non opera la necessità della presenza del difensore ma solo, nel caso di minori, dell'esercitante la potestà genitoriale, e quindi, allo stato, il deferimento non è più sostenuto dalle chiamate di correità contenute nelle SIT sopra richiamate. Allo stato, quindi, se non si considerano le dichiarazioni autoaccusatorie rese alla Polizia Giudiziaria in quanto inutilizzabili anche in sede di Giustizia Federale, il deferimento a carico dei tesserati appare sfornito di prove certe.

Dagli atti è emersa, inoltre, la pendenza di due procedimenti penali, uno di fronte alla Procura della Repubblica di Viterbo ed uno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, nel corso del quale potranno essere acquisite formalmente e ritualmente dichiarazioni testimoniali o dichiarazioni degli indagati utili all'accertamento dei fatti ed esaustive sulla responsabilità di tesserati eventualmente coinvolti.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, al fine di non lasciare senza adeguata sanzione comportamenti obiettivamente gravissimi per il loro contenuto discriminatorio reiterato durante tutto il corso della gara, appare quindi necessario sospendere il procedimento sino alla conclusione dei procedimenti penali sopra richiamati con onere dell'Organo Requirente di riassumere il Giudice nel termine indicato in dispositivo dal passaggio in giudicato dei provvedimenti conclusivi dei detti procedimenti.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di sospendere ogni decisione nel merito all'esito del passaggio in giudicato della decisione sul procedimento penale pendente, per i medesimi fatti di cui al deferimento, innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, onerando la Procura Federale di riassumere il giudizio all'esito del passaggio in giudicato della decisione in merito al procedimento penale descritto.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CECCARELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. LUCIANO SCIARRETTA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FLAVIO TRABUCCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. GIUSEPPE REDA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. PESCIA ROMANA 2004 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. pfi 24-25/PM/mf, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. Marco Ceccarelli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004;
- il sig. Luciano Sciarretta, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004;
- il sig. Flavio Trabucco, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004;
- il sig. Giuseppe Reda, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004;
- la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004; per rispondere:

per rispondere:

1.- il sig. Marco CECCARELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 25.2.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso:

i) in occasione della gara Nuova Pescia Romana – Fulgor Tuscania del 26.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata al sig. Luciano Sciarretta, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ii) in occasione della gara Tolfa Calcio - Nuova Pescia Romana del 30.11.2024 valevole per il

campionato Juniores Under 19, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata al sig. Flavio Trabucco, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

iii) dal mese di marzo 2025 al 21 maggio 2025, affidato il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 al sig. Giuseppe Reda, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2.- il sig. Luciano SCIARRETTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Nuova Pescia Romana – Fulgor Tuscania del 26.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004 sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

3.- il sig. Flavio TRABUCCO, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Tofa Calcio - Nuova Pescia Romana del 30.11.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004 sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

4.- il sig. Giuseppe REDA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di marzo 2025 fino al 21 maggio 2025, svolto il ruolo e i compiti di collaboratore tecnico della squadra Juniores Under 19 della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004 sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

5.- la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Ceccarelli, Luciano Sciarretta, Flavio Trabucco e Giuseppe Reda così come decritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il procedimento trae origine da Segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell'AIAC avente ad oggetto lo svolgimento da parte del sig. Giuseppe Reda del ruolo e dei compiti di allenatore della squadra Juniores Under 19 della società A.S.D. Nuova Pescia Romana, sebbene lo stesso sia privo della necessaria abilitazione. A sostegno della segnalazione è stato allegato lo screenshot di un post del 27 febbraio 2025 pubblicato nella pagina Facebook della società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, nel quale il sig. Giuseppe Reda veniva presentato come allenatore della squadra Juniores 19 della società.

Nel post Facebook era riportato testualmente che: *“L'Asd Nuova Pescia Romana ha il piacere di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Juniores a mister Reda Giuseppe che ha scelto come collaboratori Bordo Cristiano e Maietto Stefano. Il tecnico e lo Staff hanno avuto già esperienza con la nostra società. La società ha scelto Reda perché conosce il 90 per cento dei ragazzi che stanno nella nostra rosa e perché a nostro avviso ha le giuste conoscenze tecniche ed umane che possano dare un contributo positivo alla Nuova Pescia Romana”. Benvenuti e buon lavoro”*.

Viene contestato che la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 25.2.2025 quando aveva tesserato il tecnico sig. Cristiano Borgo, non avrebbe provveduto a tesserare ed affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Juniores Under 19 ad un tecnico in possesso della necessaria qualifica.

Viene contestato, inoltre, che:

in occasione della gara Nuova Pescia Romana – Fulgor Tuscania del 26.10.2024 le funzioni di allenatore sarebbero state svolte dal sig. Luciano Sciarretta, dirigente tesserato per la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004;

in occasione della gara Tolfa Calcio - Nuova Pescia Romana del 30.11.2024, le medesime funzioni sarebbero state svolte dal sig. Flavio Trabucco, direttore generale della stessa società.

Ancora, viene contestato che dal mese di marzo 2025 al 21 maggio 2025 il sig. Giuseppe Reda abbia svolto l'attività di collaboratore tecnico per la squadra Juniores Under 19, sebbene sprovvisto della necessaria abilitazione.

Alla riunione del 28/08/2025 è presente, per la Procura Federale, l'avv. Tropepi Francesco.

Per i deferiti sono presenti Ceccarelli Marco, Sciarretta Luciano, Trabucco Flavio, Reda Giuseppe e Nuova Pescia Romana 2004.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Ceccarelli Marco, n.6 mesi di inibizione;
- Sciarretta, n.2 mesi di inibizione;
- Reda Giuseppe, n.4 mesi di inibizione;
- Nuova Pescia Romana 2004, euro 1.000,00 di ammenda.
- Trabucco Flavio, n.2 mesi di inibizione;

Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati solo limitatamente alle contestazioni mosse nei riguardi della società Nuova Pescia Romana 2004 e del Sig. Ceccarelli Marco per le seguenti motivazioni. Dalla documentazione acquisita agli atti, nonché dalle audizioni rese innanzi alla Procura Federale, si delinea un quadro sostanzialmente univoco circa la gestione tecnica della squadra Juniores della ASD Nuova Pescia Romana 2004 nella stagione sportiva 2024/2025.

In primo luogo, deve sottolinearsi che la società deferita, fino alla fine del mese di febbraio 2025, non aveva provveduto alla nomina di un soggetto abilitato e regolarmente tesserato quale allenatore della compagine Juniores. Nel periodo anteriore a tale data, infatti, gli allenamenti venivano svolti in modo autonomo dagli stessi calciatori, mentre i deferiti dirigenti societari prestavano ausilio meramente organizzativo e mai con attribuzioni di natura tecnica.

È a partire dalla fine di febbraio 2025 che la società ha individuato nella persona del sig. Bordo Cristiano l'allenatore della squadra Juniores. Quest'ultimo, regolarmente tesserato e munito di patentino federale, in sede di audizione ha riferito alla Procura Federale di avere assunto tale ruolo dalla data indicata, conducendo personalmente gli allenamenti settimanali nei giorni di lunedì e giovedì, nonché dirigendo la squadra durante le gare ufficiali, come comprovato dalle distinte di gara. Bordo ha, altresì, precisato di essere stato coadiuvato, nel corso delle sedute di allenamento, dagli odierni deferiti, la cui collaborazione si è limitata a mansioni accessorie e di supporto, mai tali da configurare un esercizio diretto delle funzioni proprie di un allenatore. Tale ricostruzione trova, peraltro, conferma nelle dichiarazioni di diversi tesserati.

Il sig. Reda Giuseppe, pur in possesso di un'abilitazione tecnica non aggiornata, ha negato di avere mai svolto funzioni di allenatore, chiarendo di avere unicamente affiancato Bordo Cristiano a partire da marzo 2025 in veste di collaboratore durante gli allenamenti, senza assumere ruoli tecnici nelle gare ufficiali.

Analoga posizione è stata assunta dal sig. Maietto Stefano, dirigente accompagnatore, il quale ha precisato che la sua presenza saltuaria agli allenamenti era finalizzata esclusivamente a compiti logistici ed organizzativi, ribadendo di non avere mai impartito istruzioni di natura tecnico-tattica, né di avere assunto incarichi diversi da quello ufficiale di dirigente durante le partite.

Anche i calciatori sentiti, tra cui Minciotti e Costanzi, hanno confermato tale ricostruzione fattuale.

Nello stesso solco si pongono le dichiarazioni del sig. Sciarretta, anch'egli tesserato come dirigente e riconosciuto dagli stessi calciatori come figura di accompagnamento.

Da ultimo, il sig. Trabucco, Direttore Generale della società, ha chiarito che la gestione dei contenuti della pagina Facebook ufficiale della ASD Nuova Pescia Romana 2004 è curata direttamente dalla società stessa, riconoscendo che in un post era stato erroneamente indicato Reda Giuseppe quale allenatore, coadiuvato da Bordo e Maietto. Il sig. Trabucco ha precisato che dall'inizio di marzo 2025 l'allenatore unico e riconosciuto della squadra Juniores è stato Bordo Cristiano, mentre Reda e Maietto hanno affiancato quest'ultimo in maniera saltuaria e non continuativa, senza mai assumere responsabilità tecniche.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell'analisi congiunta della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai tesserati escussi, deve ritenersi dimostrato che i sigg. Sciarretta Luciano, Trabucco Flavio e Reda Giuseppe non abbiano, invero, ricoperto funzioni proprie dell'allenatore della squadra Juniores, limitandosi essi ad assolvere ruoli meramente organizzativi, logistici o di

supporto, come, peraltro, confermato dalle liste di gara e dalle stesse deposizioni testimoniali.

Le risultanze documentali – in particolare le distinte di gara acquisite agli atti – confermano in maniera dirimente tale circostanza: in alcune occasioni lo spazio riservato all'indicazione dell'allenatore risulta lasciato in bianco, in altre compare il nominativo di Bordo Cristiano, ma non vi è mai traccia di attribuzione tecnica in capo agli altri deferiti. Ne discende, pertanto, la necessità di prosciogliere i predetti dirigenti da ogni addebito contestato.

Diversamente, deve ritenersi accertata la responsabilità della società deferita e del suo Presidente, ai quali è imputabile l'omessa individuazione e formale incarico, per il periodo iniziale della stagione sportiva 2024/2025 sino alla fine di febbraio 2025, di un allenatore abilitato iscritto all'albo. Risulta, infatti provato che, durante tale lasso temporale, il ruolo di tecnico della squadra Juniores è rimasto vacante, con allenamenti svolti in forma autogestita dai calciatori e la sola presenza di dirigenti in distinta, indicati esclusivamente come "dirigente accompagnatore" o "massaggiatore", senza mai figurare, neppure in via provvisoria, quali allenatori o allenatori in seconda. Tanto premesso, questo Tribunale,

DELIBERA

Di prosciogliere i dirigenti Sciarretta Luciano, Trabucco Flavio e Reda Giuseppe.

Di ritenere, altresì, i rimanente deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Ceccarelli Marco, n.3 mesi di inibizione;
- Nuova Pescia Romana 2004, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'11 settembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI,
LIVIO ZACCAGNINI

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO STOCCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD PRO ALBA CANINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ PRO ALBA CANINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025

A seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C n. 1014.2025, lo scrivente Tribunale è investito della valutazione del comportamento disciplinare del Sig. Marco STOCCHI, all'epoca dei fatti contestati presidente della società ASD Pro Alba Canino.

Il Sig. Marco Stocchi è accusato, da un lato, di aver violato l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per aver, dal mese di dicembre 2024 fino al 5.6.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Pro Alba Canino militante nel campionato Juniores Under 19 della società ASD Pro Alba Canino (di cui è legale rappresentante) ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

Inoltre, è accusato della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso Stocchi, dal mese di dicembre 2024 fino al 5.6.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Pro Alba Canino pur non avendo licenza UEFA di settore tecnico.

Infine, la società ASD PRO ALBA CANINO è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Marco Stocchi, così come descritti sopra.

Nessuno scritto e/o memoria difensiva risultano essere stati trasmessi a codesto Collegio e nessuno dei deferiti si è presentato innanzi all'intestato Tribunale, nella riunione fissata per il giorno 11 settembre 2025, per esporre le proprie ragioni.

Alla stessa riunione, era invece presente l'Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale.

La Procura, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Stocchi Marco, n.7 mesi di inibizione;
- Pro Alba Canino, euro 700,00 di ammenda.

Le circostanze prospettate, unitamente a quanto acquisito agli atti di indagine della Procura Federale, fanno ritenere pienamente provati i fatti contestati ed i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte.

Le audizioni raccolte dalla Procura dei sigg.ri Davide Contrucci, Francesco D'Alessandro e Simone Starnini (tutti calciatori tesserati per la Pro Alba Canino) hanno infatti confermato che l'allenatore della squadra fino al mese di dicembre del 2024 era stato il sig. Antonio Pira e che

successivamente a tale data il ruolo ed i compiti di allenatore erano stati svolti ininterrottamente dal presidente della società sig. Marco Stocchi.

A ciò si aggiunga che lo stesso sig. Marco Stocchi, in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale, ha ammesso di non essere in possesso di licenza Uefa settore tecnico.

Pertanto, lo scrivente Tribunale, ritenendo i fatti e gli addebiti contestati pienamente provati, nel rispetto dei criteri di *proporzionalità, gradualità e ragionevolezza* che devono orientare l'attività sanzionatoria dell'organo giudicante ritiene di poter addivenire ad una seppur lieve riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Stocchi Marco, n.6 mesi di inibizione;
- Pro Alba Canino, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI

15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. HASSEN SAMUELE EUCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIS SEZZE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che in occasione della gara A.S.D. Vis Sezze - A.S.D. Agora Latina Polisportiva del 15.3.2025, valevole per il girone B del campionato Under 12 Esordienti, il calciatore della A.S.D. Vis Sezze sig. Samuele Euchì Hassen avesse colpito violentemente al volto con un pugno il sig. K.K., calciatore tesserato per la A.S.D. Agora Latina Polisportiva, causandogli la "frattura delle ossa nasali" con prognosi di venticinque giorni.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Samuele Euchì Hassen per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo la società A.S.D. Vis Sezze definito la propria posizione ex art. 126 C.G.S..

All'udienza dell'11 settembre 2025 era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Giovanni Greco, nonché personalmente il deferito e sua madre sig.ra Tamara Sacara, assistiti dal sig. Conti Giuseppe.

Il Tribunale Federale, vista l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto, il sig. Samuele Euchì Hassen fosse sanzionato con n.8 gare di squalifica.

Il deferito ammetteva il gesto avvenuto durante il gioco e si scusava nuovamente per quanto accaduto.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, essendo peraltro confermati dallo stesso deferito.

Risulta, infatti, che durante uno scontro di gioco a seguito di alcuni falli subiti, il calciatore K.K. reagisse nei confronti del sig. Hassen spintonandolo e colpendolo con uno schiaffo e un calcio. Reagiva a sua volta il deferito con un pugno al volto che causava all'avversario la frattura del setto nasale.

Per quanto attiene la misura della pena da comminare, l'art. 38 C.G.S. prescrive che "Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato".

A riguardo, alla luce del dettato normativo su citato la sanzione richiesta dalla Procura Federale risulta eccessiva, considerando che il pugno è stato portato durante un breve colluttazione e a seguito di colpi con cui l'avversario attingeva il deferito, come risulta pacificamente dagli atti. Deve quindi essere applicata l'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e bisogna altresì considerare nella quantificazione della pena il contegno processuale del giovanissimo calciatore, sia in fase di indagini che durante l'udienza; tutto ciò considerato, questo Tribunale ritiene congruo comminare la squalifica per 4 giornate di gara.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione:

- Euchì Hassen Samuele, n.4 gare di squalifica.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Zaccagnini

Pubblicato in Roma il 3 ottobre 2025

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato